

10 aprile 2019

State Street Global Advisors

20 Churchill Place, London

United Kingdom

E14 5HJ

WWW.ssga.com

Informativa sulle conseguenze di uno scenario di “No deal Brexit” / Comunicazione a clienti professionali di diritto in conformità alla Comunicazione CONSOB n. 7 del 26 marzo 2019

Gentili Signori,

in data 25 marzo 2019, in considerazione della perdurante incertezza in merito alla ratifica, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (insieme, il “Regno Unito”), dell’accordo per il recesso dal Trattato sull’Unione Europea approvato dal Consiglio europeo il 25 novembre 2018 (l’“Accordo di Recesso”), il governo italiano ha emanato il Decreto legge n. 22 (il “Decreto”), in cui sono state approntate misure mirate ad assicurare continuità nella prestazione dei servizi finanziari a clienti italiani da parte di imprese del Regno Unito.

Le disposizioni del Decreto hanno alcune implicazioni sul rapporto contrattuale tra State Street Global Advisors Limited (“SSGA Ltd.”) e Voi, in qualità di nostro cliente.

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione relativa alla Brexit datata 13 dicembre 2018, con la presente desideriamo condividere con Voi tali implicazioni.

Vi preghiamo di notare che le disposizioni del Decreto si applicheranno soltanto nel caso di una cosiddetta “Hard Brexit”, ovvero uno scenario in cui il Regno Unito dovesse lasciare l’UE senza stipulare un Accordo di Recesso.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 del Decreto, “le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività [...] nei confronti [...] dei clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza [...], fino all’adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 [sull’equivalenza della normativa del Regno Unito e di quella della UE relativamente ai requisiti in materia di norme di comportamento e prudenziali] e, comunque, non oltre il periodo transitorio che termina dopo 18 mesi dalla data di recesso [...]”

SSGA Ltd. Vi ha classificato come cliente professionale ai sensi di quanto sopra; ciò significa che, successivamente alla data di recesso, a SSGA Ltd. sarà consentito prestare,

e continuerà a prestare per il momento, servizi di gestione di portafoglio ai sensi della Convenzione di gestione.

In base al Decreto, dopo il periodo transitorio, SSGA potrebbe anche proseguire la prestazione di servizi di gestione di portafogli in Italia a tempo indeterminato, subordinatamente all'ottenimento di una licenza italiana.

SSGA Ltd. sta attualmente valutando la possibilità di richiedere tale licenza. Ai sensi del Decreto, entro 6 mesi dalla data di recesso, SSGA Ltd. dovrà comunicare a CONSOB, ed a Voi, in qualità di nostro cliente, la decisione assunta al riguardo.

Qualora SSGA Ltd. decidesse di non presentare domanda per ottenere una licenza italiana ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione di portafogli, la Convenzione di gestione dovrà essere risolta entro 12 mesi dalla data di recesso.

Sarà nostra cura informarVi non appena SSGA Ltd avrà preso le determinazioni di cui sopra.

Desideriamo inoltre rassicurarVi che dopo la data di recesso, SSGA Ltd. continuerà a far parte del piano di protezione degli investitori del Regno Unito (Financial Services Compensation Scheme, "FSCS") e che il FSCS continuerà ad essere esteso alle relazioni tra società del Regno Unito e clienti UE esattamente come prima della data di recesso (cfr. <https://www.fca.org.uk/consumers/how-brexit-could-affect-you>).

Cordiali saluti,

State Street Global Advisors Limited